

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 132/2024

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente **BARBERA** - Redattore **PITRUZZELLA**

Camera di Consiglio del 04/06/2024 Decisione del 06/06/2024

Deposito del 16/07/2024 Pubblicazione in G. U. 17/07/2024

Norme impugnate: Art. 21, c. 2°, del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11/09/2020, n. 120.

Massime: 46340 46341 46342

Atti decisi: ord. 19/2024

Massima n. 46340

Titolo

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - *Ius superveniens* consistente nella sola proroga della disposizione censurata - Necessità della restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Esclusione. (Classif. 111011).

Testo

Quando lo *ius superveniens*, limitandosi a spostare in avanti il termine finale di vigenza della norma censurata, non incide sulla sua applicazione ai fatti pregressi deve escludersi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza; quando lo stesso, inoltre, non si muove nella direzione auspicata dal rimettente, aggravando, così, i denunciati vizi di legittimità costituzionale, va esclusa anche la necessità di una restituzione degli atti per una nuova valutazione sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 51/2019 - mass. 42272; S. 125/2018 - mass. 41327; S. 33/2018 - mass. 39859; S. 257/2017 - mass. 40301).

Quando lo *ius superveniens* incide solo sull'orizzonte temporale della disposizione censurata lo scrutinio di legittimità costituzionale va condotto sulla disposizione medesima come da ultimo modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. (Precedenti: S. 165/2020 - mass. 43303; S. 44/2018 - mass. 39912; S. 84/1996 - mass. 22262).

Massima n. 46341

Titolo

Responsabilità amministrativa e contabile – In genere – Carattere composito – Funzione preventiva, risarcitoria e sanzionatoria – Disciplina dell'elemento soggettivo – Necessità di un punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra l'apparato e l'agente pubblico, anche al fine di evitare la c.d. burocrazia difensiva – Conseguente discrezionalità del legislatore, col limite della ragionevolezza – Necessaria valutazione del contesto istituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che limita provvisoriamente, in ragione della crisi connessa al COVID-19, poi prorogata al 31 dicembre 2024, la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. Auspicio per una complessiva